



Centrale Unica di Committenza
Regione Autonoma Valle d'Aosta

ME.VA.
MERCATO ELETTRONICO
DELLA
VALLE D'AOSTA

<https://inva.i-faber.com/marketplace>

REGOLAMENTO



INDICE

ARTICOLO 1 –	IL ME.VA.: IL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	3
ARTICOLO 2 –	DEFINIZIONI RELATIVE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	3
ARTICOLO 3 –	BANDI DI ABILITAZIONE AL ME.VA. E OPERATORI ECONOMICI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ABILITAZIONE.....	6
ARTICOLO 4 –	DICHIARAZIONI RILASCIATE IN SEDE DI REGISTRAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICA	7
ARTICOLO 5 –	DOMANDA DI ABILITAZIONE AL ME.VA.....	9
ARTICOLO 6 –	CONCESSIONE DELL'ABILITAZIONE AL ME.VA. ALL'OPERATORE ECONOMICO.....	10
ARTICOLO 7 –	ABILITAZIONE AL ME.VA. DI ULTERIORI PRODOTTI	10
ARTICOLO 8 –	DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ABILITAZIONE AL ME.VA.....	11
ARTICOLO 9 –	RICHIESTA DI DISABILITAZIONE DAL ME.VA.....	12
ARTICOLO 10 –	SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E RINNOVO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO	12
ARTICOLO 11 –	CONTENUTO ED EFFICACIA DEL LISTINO CON I PRODOTTI OFFERTI A CATALOGO NEL ME.VA. - DICHIARAZIONI E GARANZIE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI.....	13
ARTICOLO 12 –	FORMAZIONE DEL LISTINO E PUBBLICAZIONE A CATALOGO	14
ARTICOLO 13 –	MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL CATALOGO	14
ARTICOLO 14 –	ELIMINAZIONE DEI PRODOTTI	15
ARTICOLO 15 –	PROCEDURA DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEL ME.VA.	15
ARTICOLO 16 –	ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO.....	16
ARTICOLO 17 –	COMPILAZIONE ED INVIO DELL'ORDINE DI ACQUISTO.....	16
ARTICOLO 18 –	EFFICACIA DELL'ORDINE DI ACQUISTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	16
ARTICOLO 19 –	ACQUISTO DI PRODOTTI TRAMITE RDO	17
ARTICOLO 20 –	RISPOSTA ALLA RDO	18
ARTICOLO 21 –	CHIUSURA DELLA RDO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	19
ARTICOLO 22 –	LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	20
ARTICOLO 23 –	INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
ARTICOLO 24 –	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEI DOCUMENTI DEL ME.VA E ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA CUC.....	20
ARTICOLO 25 –	MANLEVA.....	21
ARTICOLO 26 –	MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	22
ARTICOLO 27 –	MODALITÀ, CONDIZIONI E REGOLE DI CONDOTTA NELL'UTILIZZO DEL SISTEMA	22
ARTICOLO 28 –	ACCESSO AGLI ATTI.....	22



ARTICOLO 1 – IL ME.VA.: IL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

- 1 Il Mercato Elettronico è uno degli Strumenti di Acquisto previsti dal Codice dei Contratti Pubblici attraverso il quale le Stazioni Appaltanti Secondarie (di seguito solo Stazioni Appaltanti) in qualità di Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione della Valle D'Aosta, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, così come indicata dall'art. 3, comma 17 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di cui al presente Regolamento ed agli altri Documenti del Mercato Elettronico della Regione Autonoma Valle D'Aosta. Per il calcolo del valore dell'acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, le Stazioni Appaltanti sono tenute ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
- 2 Il Mercato Elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle Stazioni Appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
- 3 Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI RELATIVE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

- 1 Con riferimento al Me.Va., Mercato Elettronico della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito solo Me.Va.), ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione al Sistema e l'utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici;

Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico: uno dei Bandi per l'Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) degli Operatori Economici e dei Prodotti da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010;

Capitolato tecnico: l'allegato al Bando di Abilitazione al Me.Va. che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche necessarie ai Prodotti offerti dall'Operatore Economico per l'Abilitazione alla Categoria dei Prodotti oggetto del Bando;

Catalogo: la sezione all'interno del portale dove vengono pubblicati i Prodotti, beni e/o servizi, offerti dagli Operatori Economici con i relativi attributi;

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;



Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Me.Va. tra Stazione Appaltante e Operatore Economico in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Me.Va.;

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dalla Stazione Appaltante nel caso di acquisto tramite Richiesta di Offerta (RDO) ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;

Condizioni Particolari di RDO: le specifiche condizioni e documenti che disciplinano la procedura di Richiesta di Offerta, quali ad esempio ulteriori requisiti o garanzie richieste agli Operatori Economici Abilitati che intendono partecipare alla RDO, eventuali modalità di comunicazione che la Stazione Appaltante intende ammettere nel corso del procedimento, i criteri sulla base dei quali la Stazione Appaltante intende valutare le Offerte, nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti di beni e servizi ad esso applicabili;

Comunicazioni: le informazioni che gli Utenti del Sistema si scambiano all'interno del Sistema stesso utilizzando l'apposita area telematica ad accesso riservato dedicata esclusivamente agli Utenti Abilitati;

Documenti del Mercato Elettronico: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Me.Va., ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione di volta in volta rilevante e i relativi Allegati, il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, il Regolamento del Me.Va, le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sulla piattaforma e-Procurement, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo del Me.Va. nel Sistema da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica, ai sensi dell'art. 1, lett. q) del D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Gestore del Sistema: il soggetto indicato sulla piattaforma e-Procurement, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita, del quale si avvalgono la Centrale Unica di Committenza (CUC) e le Stazioni Appaltanti per la gestione tecnica del Sistema;

Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o persona dotata di idonei poteri di firma: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione nel Sistema in nome e per conto dell'Operatore Economico e utilizzare gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l'abilitazione;

Listino: l'elencazione dei Prodotti, beni e/o servizi, e dei relativi attributi offerti dall'Operatore Economico, per Categorie di Prodotti, ed esposti a Catalogo all'interno del Sistema secondo la struttura predefinita indicata sulla piattaforma e-Procurement;

Offerta: la proposta contrattuale inviata dall'Operatore Economico alla Stazione Appaltante a seguito del ricevimento di una RDO;

Operatore Economico: indica uno dei soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto l'Abilitazione, in relazione al Bando per il quale ha presentato Domanda, per uno o più degli Strumenti di Acquisto presenti sul Me.Va.;

Piattaforma: rappresenta la tecnologia di base sulla quale vengono sviluppate le tecnologie messe a disposizione degli Utenti Abilitati e che comprendono la gestione del patrimonio degli Operatori



Economici, la gestione dei procedimenti di Acquisto, la gestione dei contratti e degli ordini, resa disponibile in forma integrata agli indirizzi informatici dedicati;

Portale: il punto di partenza, indirizzato dal Gestore Del Sistema, presente all'indirizzo <https://inva.i-faber.com>, dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'attività del Sistema;

Posta Elettronica Certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1, lett. v-bis) del D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Quantità Minima Ordine per Unità di Misura: rappresenta la quantità al di sotto della quale non è possibile effettuare l'Ordine di Acquisto;

Registrazione: il risultato della procedura che consente l'attribuzione delle credenziali di accesso a ciascuna persona fisica che intende operare nel Sistema;

Regolamento di Attuazione: il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Regolamento del Me.Va.: il presente documento che definisce termini e condizioni, che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte degli Operatori Economici e delle Stazioni Appaltanti e che disciplinano i Bandi di Abilitazione emanati dalla CUC e le procedure di acquisto svolte nell'ambito del Me.Va.;

Revoca: il provvedimento che viene adottato dalla CUC, nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e in caso di violazione degli altri Documenti del Me.Va. inerenti agli Strumenti di Acquisto, nei confronti dell'Operatore Economico o della Stazione Appaltante e che determina la cessazione degli effetti del provvedimento di Abilitazione e contemporaneamente l'eliminazione, nel caso dell'Operatore Economico, dei relativi Prodotti offerti a Catalogo;

Richiesta di Offerta, RDO: l'invito a offrire, inviato dalla Stazione Appaltante agli Operatori Economici da essa selezionati tra quelli che hanno ottenuto l'Abilitazione;

Sistema: l'insieme di elementi o sottosistemi interconnessi tra di loro e con l'ambiente esterno tramite reciproche relazioni, ma che si comporta come un tutt'uno, secondo il presente Regolamento, e costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione, e l'utilizzo di tutti i servizi connessi agli Strumenti di Acquisto e dedicati agli Utenti.

Sito: l'insieme delle pagine web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti che costituiscono il Sistema al quale si fa riferimento e al quale si accede attraverso il Portale.

Soggetti Aggiudicatori: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ovvero le Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 3 Codice dei Contratti Pubblici, che sulla base della normativa vigente applicabile sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto;

Sospensione: il provvedimento che viene adottato dalla CUC nei casi previsti dal presente Regolamento nei confronti dell'Operatore Economico e che comporta la Disattivazione per Categorie di Prodotti del Listino dell'Operatore Economico con conseguente oscuramento dell'offerta del medesimo presente a Catalogo determinando le conseguenze a questo correlate;

Utente: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio CUC, il Gestore del Sistema, le Stazioni Appaltanti, gli Operatori Economici.



ARTICOLO 3 – BANDI DI ABILITAZIONE AL ME.VA. E OPERATORI ECONOMICI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ABILITAZIONE

- 1 La CUC provvede ad abilitare gli Operatori Economici ed i relativi Prodotti al Me.Va. attraverso appositi Bandi di Abilitazione suddivisi in apposite Categorie di Prodotti e aperti per tutta la durata del Bando in oggetto a qualsivoglia Operatore Economico che soddisfi i requisiti di Abilitazione.
- 2 I Bandi di Abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e indicano l'indirizzo informatico, dedicato sulla piattaforma e-Procurement, presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri.
- 3 Ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, i Bandi vengono resi pubblici in conformità alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione. La documentazione integrale ufficiale del procedimento è disponibile all'indirizzo informatico, dedicato sulla piattaforma e-Procurement, e indicato nel Bando.
- 4 I Bandi di abilitazione indicano, tra l'altro:
 - a) le Categorie di Prodotti per settori di beni e servizi in cui è organizzato il Me.Va. ed è suddiviso il Bando;
 - b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i Prodotti offerti dagli Operatori Economici;
 - c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le Domande di Abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
 - d) la durata dell'Abilitazione degli Operatori Economici a partecipare al Me.Va. in relazione al Bando per la quale è stata rilasciata;
 - e) l'indicazione dell'indirizzo informatico, dedicato sulla piattaforma e-Procurement, nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle Domande di Abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli Utenti per la pubblicazione dei Prodotti a Catalogo e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del Me.Va.; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo Operatore Economico; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.
- 5 Potrà essere ritenuta autonoma e motivata causa di esclusione dal Me.Va., che darà luogo al relativo provvedimento di diniego, o Revoca dell'Abilitazione, la realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m., e realizzate con riferimento alle Categorie di Prodotti relative al Bando in base al quale è stata richiesta o è stata concessa l'Abilitazione.
- 6 I Bandi di Abilitazione sono aperti nel tempo ai sensi del comma 1 del presente articolo e consentono agli Operatori Economici di presentare la Domanda di Abilitazione in qualunque momento per tutta la durata



di ciascun Bando. Nel corso della vigenza del Bando, la CUC potrà aggiornare, integrare e modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte.

- 7 Tutti gli Operatori Economici che, tramite il proprio Legale Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, dimostrino di possedere i requisiti indicati nel relativo Bando di Abilitazione potranno essere Abilitati al Me.Va., nel rispetto delle condizioni contenute nel Bando di Abilitazione medesimo e delle disposizioni del presente Regolamento, con particolare riferimento all'art. 5.
- 8 Fatto salvo quanto di volta in volta previsto nei singoli Bandi di Abilitazione, la pubblicazione di almeno un Prodotto a Catalogo, appartenente ad almeno una delle Categorie di Prodotti, relativamente al Bando per la quale si richiede l'Abilitazione, è presupposto indispensabile per l'Operatore Economico al fine di ottenere l'Abilitazione, ed il mantenimento della medesima, al Me.Va.
- 9 Sono ammessi a richiedere l'Abilitazione al Me.Va. tutti gli Operatori Economici che possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e della normativa comunitaria in materia, fatto salvo quanto di seguito indicato. Salvo quanto diversamente previsto da ciascun Bando di Abilitazione, non sono ammessi a richiedere l'Abilitazione al Me.Va. i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, lettera e), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4 ter del d. l. n.5/2009 previste dall'art. 34, lettera e-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 prive di personalità giuridica. Sono ammessi a richiedere l'Abilitazione, tra gli altri, i consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e le reti di imprese di cui all'art. 34 lett. e-bis) dotate di personalità giuridica. Resta fermo che la partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel Me.Va. è disciplinata dalla Stazione Appaltante responsabile della specifica procedura di acquisto, sulla base del D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto, salvo diverse indicazioni della Stazione Appaltante procedente nella documentazione di gara, gli Operatori Economici Abilitati al Me.Va. potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dalla Stazione Appaltante anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero reti di imprese anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 4 – DICHIARAZIONI RILASCIATE IN SEDE DI REGISTRAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICA

- 1 La Stazione Appaltante, l'Operatore Economico e ciascun soggetto che agisce in loro nome e per conto richiedendo la Registrazione o l'Abilitazione ed operando sulla piattaforma e-Procurement garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Registrazione e di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che forniranno alla CUC, al Gestore del Sistema, agli Operatori Economici e alle Stazioni Appaltanti.
- 2 Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico prendono atto ed accettano che la CUC non si assume alcuna responsabilità circa le informazioni, le dichiarazioni, le attestazioni ed, in generale, in merito al contenuto della Domanda di Registrazione e di Abilitazione, rimanendo Stazioni Appaltanti, Operatori Economici e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che la CUC non si assume alcuna responsabilità in relazione



all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di Registrazione o Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.

- 3 La CUC potrà acquisire, direttamente o tramite le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici, ogni utile informazione in merito alla partecipazione alle procedure relative agli strumenti di acquisto, all'esecuzione dei contratti nonché, in generale, al corretto utilizzo del Sistema. Laddove le pertinenti basi di dati non siano da essa direttamente consultabili, la CUC potrà richiedere l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per la Registrazione o l'Abilitazione, anche con riferimento alla rispondenza dei Prodotti pubblicati alle specifiche ed alle condizioni previste dal Bando e alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi od elenchi rilevanti ai fini dell'Abilitazione. La Stazione Appaltante e l'Operatore Economico prendono atto ed accettano che la mancata conferma delle condizioni già dichiarate all'atto della Domanda di Registrazione o Abilitazione potrà comportare la revoca immediata della Abilitazione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla CUC, dagli Operatori Economici e/o da terzi.
- 4 La Stazione Appaltante e l'Operatore Economico si impegnano, anche in assenza di espressa richiesta da parte della CUC, a comunicare qualsiasi mutamento delle condizioni oggettive e/o soggettive e di tutte le informazioni dichiarate al momento della Domanda di Registrazione e di Abilitazione, incluse le caratteristiche dei Prodotti pubblicati a Catalogo. La Stazione Appaltante e l'Operatore Economico prendono atto ed accettano che l'intervenuto mutamento delle predette condizioni potrà comportare l'eventuale Revoca della Abilitazione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla CUC, dagli Operatori Economici e/o da terzi.
- 5 La mancata comunicazione di variazioni intercorse sui dati e sulle informazioni suddette da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o sulla colpa delle stesse, la piena efficacia delle azioni e delle comunicazioni effettuate dagli Utenti del Sistema utilizzando tali dati e informazioni.
- 6 L'accertata non veridicità, completezza o aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'ambito del Sistema possono comportare l'immediata Revoca dell'Abilitazione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla CUC, dagli Operatori Economici e/o da terzi.
- 7 La Stazione Appaltante e l'Operatore Economico riconoscono e accettano che le informazioni e i dati contenuti nella Domanda di Registrazione e di Abilitazione e, in generale, comunicati alla CUC, potranno essere comunicati e dunque conosciuti, oltre che dalla CUC e dal Gestore del Sistema, dalle Stazioni Appaltanti Abilitate al Sistema, dagli Operatori Economici e dai relativi Legali Rappresentanti e Operatori Delegati, ciascuno per quanto di propria competenza in funzione dell'operatività del Sistema, e comunque da qualsiasi soggetto terzo legittimato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o da altre disposizioni di legge. In particolare entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tali informazioni e dati potranno essere utilizzati dalla CUC e dalle Stazioni Appaltanti, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.



ARTICOLO 5 – DOMANDA DI ABILITAZIONE AL ME.VA.

- 1 L'Abilitazione dell'Operatore Economico al Me.Va. avviene nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, con particolare riferimento ai successivi artt. 6-7 e dall'apposito Bando di Abilitazione e deve essere presentata in lingua italiana. La Domanda di Abilitazione conterrà anche un Listino con i Prodotti, beni e/o servizi, che l'Operatore Economico intende offrire a Catalogo nel Me.Va. conformemente a quanto previsto dallo specifico Bando per il quale si sta presentando Domanda di Abilitazione. Nei casi di irregolarità, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la CUC ne richiede la regolarizzazione con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui gli Operatori Economici devono far pervenire le stesse, pena il diniego di Abilitazione. In ogni caso, ove non diversamente previsto, la Domanda di Abilitazione è considerata invalida e inefficace decorsi 30 giorni dalla richiesta di chiarimenti, integrazioni ovvero regolarizzazioni inviata dalla CUC all'Operatore Economico.
- 2 Gli Operatori Economici interessati dovranno compilare correttamente la Domanda di Abilitazione disponibile sulla piattaforma e-Procurement, sottoscrivendola per mezzo di Firma Digitale; l'invio della Domanda di Abilitazione al Me.Va. sarà considerato valido solo dopo aver completato tutti i passi della procedura presenti a Sistema.
- 3 In caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e di reti di imprese dotate di personalità giuridica di cui all'art. 34 lett. e-bis del D. Lgs. n. 163/2006, s.m.i., la Domanda di Abilitazione è presentata dal consorzio o dalla rete d'impresa e deve contenere anche l'indicazione delle imprese consorziate o retiste con cui il consorzio o la rete d'impresa intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del Me.Va.. Prima dell'invio della Domanda di Abilitazione da parte del consorzio o della rete d'impresa, ciascuna delle imprese consorziate o retiste indicate nella Domanda di Abilitazione deve presentare idonea dichiarazione sottoscritta con Firma Digitale, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 163/2006, seguendo l'apposita procedura presente a Sistema. In caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera c) dello stesso Decreto, il consorzio deve altresì allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorziata, ovvero altro idoneo documento, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. In caso di reti di imprese dotate di personalità giuridica di cui all'art. 34 lett. e-bis) del D. Lgs. n. 163/2006, la rete di impresa deve altresì allegare copia del contratto di rete da cui si evincano i poteri dell'organo comune e la possibilità di operare nel settore dei contratti pubblici.
- 4 Nel caso di avvalimento ai fini dell'Abilitazione, ai fini e alle condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e salvo quanto diversamente disposto dal Bando di Abilitazione, l'Operatore Economico che richiede l'Abilitazione dovrà rilasciare, oltre alle dichiarazioni di cui sopra, una dichiarazione che tra di esso e l'impresa ausiliaria esiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese sono controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile. L'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e l'obbligo, anche nei confronti delle Stazioni Appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'Operatore Economico per tutto il periodo di validità dell'Abilitazione al Me.Va.. L'Operatore Economico Abilitato e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla CUC le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse.



- 5 Le imprese partecipanti ad una rete di imprese ovvero ad un consorzio Abilitate al Me.Va. possono essere anche Abilitate autonomamente al Me.Va. quali Operatori Economici individuali, fermo restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento alla rete di imprese, al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.
- 6 L'Operatore Economico garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che fornirà alla CUC ed al Gestore del Sistema e alle Stazioni Appaltanti in relazione alla sua partecipazione al Me.Va., conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del presente Regolamento.
- 7 L'invio della Domanda di Abilitazione dell'Operatore Economico comporta l'integrale conoscenza ed accettazione del presente Regolamento e degli altri documenti del Me.Va.
- 8 L'Operatore Economico che ha presentato una Domanda di Abilitazione o conseguito l'Abilitazione al Me.Va. sulla base di un determinato Bando può chiedere in qualsiasi momento l'Abilitazione al Me.Va. con riferimento ad altri Bandi o integrare la propria offerta ad ulteriori Categorie di Prodotti dello stesso Bando, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei termini previsti dal Bando di Abilitazione per il quale è già stato Abilitato o intende essere Abilitato.

ARTICOLO 6 – CONCESSIONE DELL'ABILITAZIONE AL ME.VA. ALL'OPERATORE ECONOMICO

- 1 Le Domande di Abilitazione verranno esaminate dalla CUC. La CUC si riserva di richiedere agli Operatori Economici di completare, regolarizzare o di fornire chiarimenti in merito al contenuto della Domanda di Abilitazione, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui gli Operatori Economici dovranno far pervenire le integrazioni, regolarizzazioni e/o chiarimenti richiesti, pena il diniego di Abilitazione. I chiarimenti necessari verranno richiesti tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è effettuata dalla CUC ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990.
- 2 Preso atto dell'avvenuta accettazione del presente Regolamento e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Bando di Abilitazione in capo all'Operatore Economico richiedente, esaminato il Listino con i Prodotti, appartenenti alle Categorie di Prodotti oggetto del Bando, che l'Operatore Economico intende offrire a Catalogo, entro il termine e con le modalità indicate dal Bando di Abilitazione, la CUC emette il provvedimento di Abilitazione o di motivato diniego, dandone notizia al richiedente. L'Abilitazione degli Operatori Economici avrà la durata prevista dal relativo Bando per il quale è stata richiesta.

ARTICOLO 7 – ABILITAZIONE AL ME.VA. DI ULTERIORI PRODOTTI

- 1 L'Operatore Economico Abilitato al Me.Va. potrà in qualunque momento implementare i propri Listini con ulteriori Prodotti che intende offrire a Catalogo e che appartengono alle Categorie di Prodotti previste nel relativo Bando per il quale ha già ottenuto l'Abilitazione.



- 2 L'Operatore Economico Abilitato al Me.Va. potrà in qualunque momento richiedere l'Abilitazione per ulteriori Bandi laddove intendesse presentare i propri Listini con Prodotti, che intende offrire a Catalogo, e che appartengono a Categorie di Prodotti previste nel relativo Bando per il quale non ha ancora ottenuto l'Abilitazione.
- 3 I Prodotti offerti a Catalogo, dovranno essere conformi al relativo Bando e possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo Bando.

ARTICOLO 8 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ABILITAZIONE AL ME.VA.

- 1 La durata dell'Abilitazione degli Operatori Economici Abilitati al Me.Va. è indicata nei relativi Bandi.
- 2 La Sospensione prevede la disabilitazione dei Prodotti offerti a Catalogo, durante lo stato di Sospensione, le Stazioni Appaltanti non potranno effettuare acquisti dal Catalogo dell'Operatore Economico, fino al ripristino delle condizioni che ne hanno determinato la Sospensione, tutte le altre funzionalità del Sistema, ivi compresa la presentazione di Offerte in risposta alle RDO, rimangono Abilitate. La Revoca prevede la disabilitazione dell'Operatore Economico da tutte le funzionalità relative al Bando per il quale aveva ottenuto l'Abilitazione, fino al ripristino delle condizioni che l'hanno determinata ovvero definitivamente. In entrambi i casi è escluso che gli Operatori Economici o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tali provvedimenti.
- 3 La Sospensione o la Revoca potranno essere disposte dalla CUC anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste, come ad esempio in caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni sostitutive da parte dell'Operatore Economico: in ogni caso ne verrà data comunicazione all'Operatore Economico con apposito provvedimento motivato. L'Abilitazione dell'Operatore Economico potrà essere altresì Revocata per motivi tecnici od organizzativi, ove possibile, previa comunicazione.
- 4 La CUC si riserva altresì il diritto di Sospendere ovvero disattivare l'Operatore Economico ad una o più delle Categorie di Prodotti per i quali ha presentato la sua offerta, con conseguente rimozione del Listino con i Prodotti offerti a Catalogo, anche per vizi di forma. In tal caso l'Operatore Economico mantiene comunque l'Abilitazione a presentare offerta per RDO relative alle Categorie di Prodotti appartenenti al Bando per il quale risulta Abilitato.
- 5 Successivamente alla Sospensione l'Operatore Economico si impegna a compiere attività che consentano di riattivare il Listino Prodotti per quelle Categorie di Prodotti oggetto della sospensione e ripristinare i medesimi a Catalogo, la mancata collaborazione potrebbe costituire motivo di Revoca salvo diversa espressa indicazione da parte della CUC e fermi restando gli obblighi già assunti.
- 6 Durante lo stato di Sospensione, le Stazioni Appaltanti non potranno visualizzare a Catalogo i Prodotti per quelle specifiche Categorie di Prodotti dell'Operatore Economico sospeso. Per tutto il periodo in cui dura la Sospensione, l'Operatore Economico sospeso potrà accedere alla propria area Comunicazioni e potrà ricevere RDO.
- 7 L'Operatore Economico in stato di Revoca, qualora ne faccia richiesta, riceverà l'elenco degli Ordini ricevuti prima della Revoca e delle RDO ad esso aggiudicate, se non pregiudicate dalla motivazione alla Revoca, purché la sua offerta sia anteriore alla Revoca.



ARTICOLO 9 – RICHIESTA DI DISABILITAZIONE DAL ME.VA.

- 1 Ciascun Operatore Economico ha facoltà di richiedere di essere disabilitato dal Me.Va. facendone formale richiesta, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, e inviandola alla CUC tramite Posta certificata all'indirizzo di posta elettronica: appalti@cert.invallee.it, fermi restando, ovviamente, gli obblighi già assunti.
- 2 Dal momento dell'invio della richiesta di disabilitazione dal Me.Va., l'Operatore Economico si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, l'Operatore Economico che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare offerte che eventualmente pervenissero da richieste delle Stazioni Appaltanti e a rendere autonomamente indisponibili, provvedendo alla cancellazione dei Prodotti presenti a Catalogo. Le offerte che siano state eventualmente inviate prima della richiesta di disabilitazione, rimarranno comunque pienamente vincolanti.
- 3 Entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta, la CUC provvederà a disabilitare l'Operatore Economico da uno, o più, Bandi del Me.Va. per i quali aveva ottenuto l'Abilitazione, secondo quanto specificato nella richiesta, e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico.

ARTICOLO 10 – SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E RINNOVO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- 1 La sostituzione/cessazione e l'inserimento di un nuovo od ulteriore Legale Rappresentante dell'Operatore Economico dovranno essere comunicati alla CUC attraverso posta certificata all'indirizzo di posta elettronica: appalti@cert.invallee.it, allegando, copia della documentazione comprovante i poteri del nuovo Legale Rappresentante. In ogni caso la CUC, qualora non vi sia un Legale Rappresentante, si riserva di revocare l'Abilitazione dell'Operatore Economico fino all'esito delle relative verifiche. La CUC, a seguito della valutazione della richiesta dell'Operatore Economico e dei poteri del nuovo Legale Rappresentante e, dopo avere richiesto i chiarimenti che si renderanno eventualmente necessari, comunica al richiedente l'esito della valutazione e le eventuali relative informazioni per l'accesso al Sistema. Si evidenzia che il nuovo od ulteriore Legale Rappresentante potrà operare sul Sistema con riferimento alle procedure indette successivamente all'esito positivo della valutazione da parte della CUC. Nel caso in cui più Legali Rappresentanti appartenenti al medesimo Operatore Economico fossero Abilitati agli Strumenti di Acquisto, la richiesta di cancellazione di un Legale Rappresentante non comporta in alcun modo la cancellazione degli altri Legali Rappresentanti, che rimarranno Abilitati al Sistema unitamente all'Operatore Economico di appartenenza.
- 2 Prendendo atto che l'Abilitazione viene, tra l'altro, resa sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dall'Operatore Economico ex artt. 46-47, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m., che attestino, inoltre, l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 163/2006, e che tali dichiarazioni hanno una validità temporale stimata in 180 giorni, avendo la medesima validità temporale del certificato che sostituiscono, l'Operatore Economico, per poter mantenere l'Abilitazione acquisita si impegna a rinnovare le autocertificazioni in scadenza (ivi incluse, in caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, le dichiarazioni di cui



all'articolo 4) e a confermare i requisiti richiesti per l'Abilitazione conseguita e già dichiarati all'atto della Domanda di Abilitazione, seguendo la procedura indicata a Sistema.

- 3 L'Operatore Economico prende atto che il mancato tempestivo rinnovo della documentazione in scadenza o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'Abilitazione, comporteranno l'immediata Revoca dell'Abilitazione dell'Operatore Economico fino al momento in cui l'Operatore Economico non avrà regolarizzato la propria posizione. Il Sistema provvederà in automatico, in caso di mancato rinnovo dell'autocertificazione, che si protragga per oltre 180 giorni dalla scadenza di cui sopra, alla Revoca dell'Abilitazione dell'Operatore Economico.

ARTICOLO 11 – CONTENUTO ED EFFICACIA DEL LISTINO CON I PRODOTTI OFFERTI A CATALOGO NEL ME.VA. - DICHIARAZIONI E GARANZIE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI

- 1 Ciascun Operatore Economico è invitato a completare il proprio Listino, con i Prodotti appartenenti alle Categorie di Prodotti oggetto di Abilitazione, da inserire a Catalogo nel Me.Va., conformemente a quanto disposto dai documenti e dei modelli del Me.Va. e, di volta in volta, dai Bandi di Abilitazione per cui l'Operatore Economico richiede l'Abilitazione.
- 2 Il Listino contiene i Prodotti appartenenti alle Categorie di Prodotti indicati nel Bando per la quale è stata concessa l'Abilitazione. L'Operatore Economico si impegna a mantenere sempre aggiornato il Listino, avendo cura, tra l'altro, che i beni e i servizi offerti a Catalogo siano effettivamente disponibili.
- 3 L'Operatore Economico Abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Listino e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Prodotti inseriti a Catalogo. Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici riconoscono che la CUC ed il Gestore del Sistema si limitano a riportare informazioni fornite da terze parti e pertanto esonerano la CUC ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità con riferimento alla correttezza, completezza, veridicità del contenuto dei Listini. In particolare, ove non sia diversamente stabilito dai documenti relativi al Bando, quanto presente a Catalogo, gli eventuali allegati e l'eventuale materiale illustrativo predisposto dall'Operatore Economico, le immagini dei beni e dei servizi, così come gli eventuali collegamenti a siti Internet sono oggetto di verifiche periodiche a campione e meri controlli formali da parte della CUC, la quale si rende disponibile ad intervenire qualora rilevasse delle difformità da quanto precedentemente formalizzato, fermo restando che tale attività non esonera L'Operatore Economico che resta unico ed esclusivo responsabile dei Prodotti offerti.
- 4 L'Operatore Economico garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
- 5 L'Operatore Economico si impegna a non inserire a Catalogo Prodotti di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.
- 6 Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici riconoscono che la CUC ed il Gestore del Sistema non sono in grado di garantire la conformità dei Prodotti offerti a Catalogo con quelli che verranno



effettivamente consegnati o effettuati dagli Operatori Economici alle Stazioni Appaltanti, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui beni, sui servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Me.Va. tra Operatori Economici e Stazioni Appaltanti.

ARTICOLO 12 – FORMAZIONE DEL LISTINO E PUBBLICAZIONE A CATALOGO

- 1 Il Listino dell'Operatore Economico potrà contenere esclusivamente Prodotti presenti nelle Categorie di Prodotti previste dal Bando per il quale si richiede l'Abilitazione. E' fatto espresso divieto all'Operatore Economico di inserire nel Listino, Prodotti diversi dai beni o servizi presenti nelle Categorie di Prodotti previste dal Bando per il quale si richiede l'Abilitazione, e in ogni caso, indicazioni o contenuti difformi da quelli indicati nel Capitolato Tecnico relativo al Bando per cui è stata richiesta l'Abilitazione e, in generale, nella documentazione inviata ai fini dell'ottenimento dell'Abilitazione, fatte salve le facoltà di modifica del contenuto del Listino che spettano all'Operatore Economico ai sensi del successivo articolo. Gli eventuali allegati al Listino non potranno in ogni caso contenere disposizioni in contrasto con il contenuto del Listino e, in caso di discordanza, prevarrà il contenuto del Listino.
- 2 Il Listino dovrà essere redatto nel rispetto dei campi precompilati dalla CUC e secondo le istruzioni indicate nel Capitolato Tecnico al Bando e sulla piattaforma e-Procurement. Prima della pubblicazione a Catalogo, il Listino inviato dall'Operatore Economico è sottoposto ad un'attività di verifica formale e al processo di adeguamento agli standard imposti dal Sistema. L'Operatore Economico riconosce ed accetta che il Listino con i Prodotti e i relativi attributi sono destinati ad essere pubblicati a Catalogo all'interno del Me.Va. e, in generale, a essere messi a disposizione degli Utenti del Me.Va. e di terzi in genere, quali dati e informazioni pubbliche ai sensi del D. Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36 e del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
- 3 La CUC si riserva il diritto di verificare in qualunque momento la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni relative alle caratteristiche dei Prodotti pubblicati a Catalogo e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

ARTICOLO 13 – MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL CATALOGO

- 1 In qualsiasi momento l'Operatore Economico Abilitato al Me.Va. potrà eliminare, e/o modificare, e/o integrare uno o più Prodotti a Catalogo appartenenti alle stesse Categorie di Prodotti previste dal Bando per il quale è stato Abilitato, agendo sul Listino o attraverso le apposite procedure previste a Sistema.
- 2 Qualsiasi modifica effettuata sui Listini o attraverso le apposite procedure previste a Sistema risulterà a Catalogo e sarà valida ed efficace nei confronti delle Stazioni Appaltanti a partire dal momento della sua pubblicazione sul Me.Va.. Il Sistema prevede l'aggiornamento del Catalogo in tempo reale.



ARTICOLO 14 – ELIMINAZIONE DEI PRODOTTI

- 1 Oltre a quanto previsto dall'articolo 12, la CUC potrà procedere all'eliminazione, permanente o temporanea dei Prodotti dal Catalogo del Me.Va., dandone comunicazione motivata all'Operatore Economico. In particolare la CUC si riserva di esercitare tale facoltà nel caso in cui riscontri la mancata conformità di uno o più Prodotti ai requisiti previsti dal Bando, anche così come successivamente modificato nel corso del tempo rispetto alla versione iniziale, e l'Operatore Economico non abbia provveduto ad aggiornare i propri Prodotti.
- 2 L'eliminazione dei Prodotti dal Catalogo sarà efficace nei confronti della Stazione Appaltante in tempo reale, fermi restando gli obblighi negoziali già assunti dall'Operatore Economico Abilitato.

ARTICOLO 15 – PROCEDURA DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEL ME.VA.

- 1 In conformità a quanto disposto dall'articolo 328 del Regolamento di Attuazione, le Stazioni Appaltanti Abilitate al Me.Va. possono effettuare acquisti di Prodotti, beni e servizi, sotto soglia attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate a Catalogo o ricevute sulla base di una Richiesta di Offerta rivolta agli Operatori Economici Abilitati e/o in applicazione delle procedure di acquisto in economia di beni e servizi.
- 2 Il Me.Va. mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti gli strumenti di acquisto presenti a Sistema per acquistare Prodotti, beni e servizi, sotto soglia di rilievo comunitario al fine di concludere contratti con gli Operatori Economici Abilitati.
- 3 L'utilizzo degli strumenti di Acquisto avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo della Stazione Appaltante o di altro soggetto dell'Amministrazione aggiudicatrice, che è considerato unico responsabile del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi a essi applicabili, tra cui, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Regolamento di Attuazione, le disposizioni contenute nei propri regolamenti e, in generale, i principi nazionali e comunitari in materia.
- 4 La procedura di acquisto scelta e il corretto svolgimento della medesima, così come i requisiti ed i presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di Attuazione in capo alle Amministrazioni per compiere gli acquisti sul Me.Va., sono di esclusiva competenza e responsabilità della Stazione Appaltante procedente anche ai fini e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i.. La Stazione Appaltante procedente è l'unico soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la compatibilità degli Strumenti di Acquisto disponibili all'interno del Me.Va. con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di acquisto.
- 5 La CUC mette a disposizione il Sistema del Me.Va. ed un sistema di controlli periodici che fanno riferimento al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ma non effettua alcun controllo o verifica, preventiva o successiva, circa la legittimità e lo svolgimento delle procedure di acquisto attuate dalle Stazioni Appaltanti.



ARTICOLO 16 – ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO

- 1 Considerato che i Cataloghi degli Operatori Economici abilitati al Me.Va. contengono offerte di Prodotti, Beni e Servizi, impegnative e vincolanti nei confronti delle Stazioni Appaltanti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, del presente Regolamento, la Stazione Appaltante che intende acquistare un Prodotto direttamente da Catalogo concludendo un Contratto con l'Operatore Economico abilitato al Me.Va., senza effettuare Richieste di Offerta, predispone ed invia all'Operatore Economico un Ordine Di Acquisto, compilando l'apposito modulo d'Ordine presente a Sistema e sottoscrivendolo con Firma Digitale.

ARTICOLO 17 – COMPILAZIONE ED INVIO DELL'ORDINE DI ACQUISTO

- 1 Il modulo d'Ordine dovrà essere debitamente compilato in tutti i campi espressamente indicati come obbligatori, in conformità alle istruzioni contenute a Sistema e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dai Documenti del Me.Va.. In ogni caso, la Stazione Appaltante è tenuta a verificare la completezza dell'Ordine Di Acquisto e la conformità del medesimo alle disposizioni in materia di acquisti ad esso applicabili, essendo la Stazione Appaltante responsabile in via esclusiva del contenuto dell'Ordine e del processo di acquisto cui inerisce. Ai fini della sua validità ed efficacia il documento elettronico generato automaticamente dal Sistema dovrà essere sottoscritto con apposizione di Firma Digitale dalla Stazione Appaltante e caricato sul Sistema seguendo le istruzioni. A seguito della corretta ricezione dell'Ordine firmato digitalmente, il Sistema provvederà automaticamente a notificare all'Operatore Economico una comunicazione con cui verrà dato conto della presenza dell'Ordine a Sistema.

ARTICOLO 18 – EFFICACIA DELL'ORDINE DI ACQUISTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 1 L'Ordine Di Acquisto, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Me.Va., ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo dell'Operatore Economico: pertanto, nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dalla Stazione Appaltante, il Contratto di prestazione dei Prodotti indicati nel Catalogo si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Capitolati Tecnici ed al successivo comma 3.
- 2 Il Contratto concluso e composto dall'Ordine di Acquisto e dalla scheda del Prodotto offerta a Catalogo dell'Operatore Economico e oggetto dell'Ordine della Stazione Appaltante è disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto della categoria merceologica cui appartiene il Prodotto in oggetto. Ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola la materia degli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione.
- 3 La validità e l'efficacia dell'offerta e degli Ordini Di Acquisto delle Stazioni Appaltanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il Quantitativo minimo di Prodotti che possono essere ordinati e l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Prodotti acquistabili, l'area di consegna o di esecuzione, se individuata all'interno del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonché alla non sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti dell'Operatore Economico cui è rivolto l'Ordine, ai sensi del successivo comma 5, nonché all'ipotesi di un Ordine di Acquisto non eccedente le 100 righe.



- 4 Al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente comma 3, l'Ordine Di Acquisto è privo dell'efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto, salvo il caso in cui l'Operatore Economico intenda ugualmente dare corso all'Ordine: fatto salvo il caso del Quantitativo minimo ordinabile che è gestito automaticamente dal Sistema, per le altre eventualità l'Operatore Economico è tenuto a darne obbligatoriamente comunicazione motivata alla Stazione Appaltante all'atto del Rifiuto dell'Ordine.
- 5 Nel caso in cui l'Ordine Di Acquisto sia inviato da una Stazione Appaltante che sia inadempiente nei confronti dell'Operatore Economico relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti, l'Operatore Economico ha la facoltà di respingere l'Ordine ricevuto dandone apposita comunicazione motivata alla Stazione Appaltante all'atto del Rifiuto dell'Ordine. In tal caso nessun contratto si considererà stipulato tra le Parti.
- 6 Nel caso in cui il Catalogo, conformemente a quanto previsto dal relativo Capitolato Tecnico, preveda una Disponibilità Minima Garantita di Prodotti acquistabili nel Me.Va., e tale disponibilità sia stata superata, anche soltanto parzialmente, sulla base degli Ordini Di Acquisto ricevuti dall'Operatore Economico, l'Operatore Economico ha la facoltà di Rifiutare l'Ordine dando comunicazione motivata alla Stazione Appaltante del superamento di tale disponibilità, privando in tal modo il Contratto di qualsiasi efficacia. Nel caso in cui il superamento della Disponibilità Minima Garantita sia soltanto parziale rispetto all'Ordine Di Acquisto inviato dalla Stazione Appaltante, quest'ultimo avrà la facoltà di inviare all'Operatore Economico un nuovo Ordine Di Acquisto entro i limiti di disponibilità residua del Prodotto, e sempre che nel frattempo tale disponibilità non sia stata esaurita da altre Stazioni Appaltanti. Nel caso in cui, nonostante il raggiungimento della Disponibilità Minima Garantita, l'Operatore Economico intenda ugualmente dare corso all'Ordine, l'Operatore Economico Accetterà l'Ordine ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed efficace. Ai fini del calcolo della Disponibilità Minima Garantita, si terrà conto esclusivamente dei Prodotti venduti dall'Operatore Economico sulla base degli Ordini Di Acquisto e non tramite RDO o altri canali al di fuori del Me.Va..

ARTICOLO 19 – ACQUISTO DI PRODOTTI TRAMITE RDO

- 1 La Stazione Appaltante rivolge, direttamente agli Operatori Economici Abilitati, Richieste di Offerta (RDO) per l'approvvigionamento di Prodotti appartenenti alle Categorie di Prodotti oggetto di Bando pubblicato nel Me.Va., la procedura prevede l'acquisizione di una o più offerte, previo utilizzo delle apposite procedure di Richiesta di Offerta (RDO) prevista dal Sistema, individuando e descrivendo i Prodotti oggetto della RDO e selezionando gli Operatori Economici ai quali inviare la RDO. La Richiesta di Offerta avanzata dalla Stazione Appaltante nell'ambito del procedimento di RDO potrà avere quale oggetto principale esclusivamente Prodotti conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando. Al contratto che sarà eventualmente concluso tra Stazione Appaltante e Operatore Economico saranno pertanto applicabili le Condizioni Generali di contratto relative al bene/servizio oggetto della RDO.
- 2 La Stazione Appaltante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni Particolari di RDO.
- 3 A pena di invalidità della RDO medesima e delle relative Offerte, la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare nell'apposito modulo di RDO il termine entro il quale gli Operatori Economici potranno inviare la loro Offerta nonché il termine entro il quale l'Offerta rimarrà valida, efficace ed irrevocabile ai sensi dell'articolo 20 del presente Regolamento e potrà pertanto essere eventualmente accettata dalla Stazione



Appaltante. Ai sensi dell'art. 328, comma 4, del DPR 207/2010 la Stazione Appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

- 4 La Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell'aggiudicazione, verifica dei requisiti e della documentazione al momento dell'aggiudicazione. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni della Stazione Appaltante precedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema.

ARTICOLO 20 – RISPOSTA ALLA RDO

- 1 L'Operatore Economico che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RDO specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante per l'invio delle Offerte e conformemente alle indicazioni contenute sulla piattaforma e-Procurement. Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta alla Stazione Appaltante valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Con l'invio della propria Offerta l'Operatore Economico accetta le condizioni particolari di contratto eventualmente previste dalla Stazione Appaltante.
- 2 L'offerta di beni o servizi non conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando costituisce violazione del presente Regolamento.
- 3 Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del medesimo Decreto, ovvero una rete di imprese, l'Operatore Economico deve indicare per quali imprese consorziate o retiste il consorzio o la rete di imprese concorrono.
- 4 L'Operatore Economico può rispondere alla RDO presentando un'Offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero in qualità di mandatario di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4 ter del d.l. n. 5/2009. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico Abilitato agisce devono essere a loro volta già Abilitati al Me.Va. al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.
- 5 La risposta alla RDO è soggetta al combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1 – ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, nonché ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge o alla specifica RDO) obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella Richiesta di Offerta, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della RDO e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In



caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla procedura di acquisto. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

ARTICOLO 21 – CHIUSURA DELLA RDO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 1 Ai sensi del comma 5 dell'art. 328 del DPR 207/2010, il sistema informatico di negoziazione del Me.Va. provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle Offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dalla Stazione Appaltante tra le opzioni proposte dal Sistema stesso.
- 2 Nel caso di RDO avente ad oggetto più Prodotti, il Sistema fornirà un'unica graduatoria complessiva delle offerte pervenute da ciascun Operatore Economico; l'accettazione della Stazione Appaltante dovrà avere ad oggetto l'intera offerta dell'Operatore Economico prescelto. Nel caso di RDO divise in lotti il sistema fornirà una graduatoria complessiva delle offerte per ciascuno dei lotti previsti. Sono previste accettazioni parziali per le sole RDO divise in lotti. In ogni caso, l'idoneità della graduatoria a determinare la scelta dell'Operatore Economico da parte della Stazione Appaltante dipende dai criteri scelti ed utilizzati dalla Stazione Appaltante per la RDO e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili in materia di acquisti. Spetta pertanto esclusivamente alla Stazione Appaltante valutare di volta in volta i risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e a quale Operatore Economico aggiudicare il Contratto.
- 3 Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dagli Operatori Economici e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dall'Operatore Economico ai sensi del precedente articolo 20, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili alla Stazione Appaltante procedente, la stessa, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:
 - a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'offerta eventualmente stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso la Stazione Appaltante procedente produrrà un "Documento di Stipula", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine. Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con l'Operatore Economico prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Stipula firmato digitalmente verrà caricato a Sistema;
 - b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RDO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli;
- 4 La Stazione Appaltante è tenuta a verificare la conformità dell'Offerta inviata dall'Operatore Economico rispetto a quanto richiesto nella RDO.



ARTICOLO 22 – LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 1 Il contratto stipulato consiste nello scambio dei documenti informatici di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dall'Operatore Economico e dalla Stazione Appaltante, in quanto il Me.Va., ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di Attuazione, è da considerarsi uno strumento interamente telematico. L'eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del Contratto (ad esempio: atto pubblico) saranno eventualmente previste e disciplinate dalla Stazione Appaltante.
- 2 La Stazione Appaltante procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la documentazione relativa all'Operatore Economico eventualmente disponibile a tale scopo nel Sistema.
- 3 La Stazione Appaltante è tenuta ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.
- 4 Il Contratto concluso e composto dall'Offerta dell'Operatore Economico e dal Documento di Accettazione della Stazione Appaltante è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del contratto e dalle condizioni particolari eventualmente indicate dalla Stazione Appaltante nell'apposito documento allegato alla RDO; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione. La Stazione Appaltante resta l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti dell'Operatore Economico aggiudicatario previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi all'Operatore Economico periodicamente accertati dalla CUC.

ARTICOLO 23 – INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1 La Stazione Appaltante e l'Operatore Economico si impegnano a fornire alla CUC le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti che verranno richieste dal Sistema, anche attraverso l'apposita sezione presente sulla piattaforma e-Procurement. Resta inteso che i dati così forniti avranno valore meramente informativo nei confronti della CUC e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del Contratto, che sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività osservando i modi e le formalità prescritti dalle leggi applicabili.

ARTICOLO 24 – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEI DOCUMENTI DEL ME.VA E ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA CUC

- 1 Nell'ambito dei poteri spettanti alla CUC per la gestione del Me.Va. si annovera la vigilanza sul rispetto del presente Regolamento e di quanto previsto dai Documenti del Me.Va. da parte degli Utenti e l'accertamento delle relative violazioni.
- 2 In caso di violazione del presente Regolamento o dei Documenti del Me.Va. da parte dell'Operatore Economico, la CUC invia a quest'ultimo una comunicazione scritta con la quale si evidenziano gli elementi che sostanziano la violazione contestata all'Operatore Economico (contestualmente all'invio



della comunicazione e per tutto il tempo che ivi intercorrerà tra la stessa e la decisione in merito, l'Operatore Economico verrà disabilitato, nella fattispecie si renderà di fatto indisponibile sul Me.Va.). Entro trenta giorni solari successivi dall'invio della contestazione, l'Operatore Economico può inviare alla CUC le proprie deduzioni scritte in merito alla violazione contestata. Nel caso si rivelino necessari ulteriori approfondimenti, la CUC procederà ad acquisire i relativi chiarimenti e tutti gli elementi necessari per la verifica della violazione contestata. La CUC provvederà a comunicare all'Operatore Economico la propria motivata decisione in merito alla violazione contestata e gli eventuali relativi provvedimenti nei suoi confronti entro i sessanta giorni solari successivi all'invio della comunicazione di contestazione all'Operatore Economico, fatta salva la possibilità per la CUC di prorogare detto termine nel caso in cui si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi ai fini della decisione in merito al provvedimento da adottare.

- 3 A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono violazione del presente Regolamento e, come tali, saranno oggetto di accertamento da parte della CUC ai sensi del comma 2 del presente articolo:
 - a) l'invio non autorizzato alle Stazioni Appaltanti di comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all'acquisto, in qualunque forma esso avvenga;
 - b) l'inadempimento da parte dell'Operatore Economico di un contratto stipulato all'interno del Me.Va. .
- 4 Le eventuali segnalazioni da parte delle Stazioni Appaltanti relative alle violazioni del presente Regolamento dovranno essere inviate alla CUC, tramite Posta certificata, all'indirizzo: appalti@cert.invallee.it.
- 5 L'accertamento di una o più violazioni del Regolamento da parte dell'Operatore Economico nel corso degli ultimi 24 mesi potrà comportare la definitiva cancellazione dal Portale, ai sensi dell'articolo 8 e/o l'applicazione di apposite penali e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dalla CUC e/o da terzi.
- 6 E' fatta comunque salva la possibilità per la CUC di valutare che anche una singola violazione del Regolamento, inclusa una delle violazioni esemplificativamente indicate al comma 3, costituisca, in considerazione della sua gravità, di per sé fatto illecito, e come tale produttivo di penali e danni risarcibili, e/o autonoma causa di cancellazione dal portale così come indicato al comma 2 e prescindendo dall'accertamento.
- 7 In caso di violazione del Regolamento, degli altri Documenti del Me.Va. e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione sulla piattaforma e-Procurement e/o l'invio di comunicazioni, in caso di mancata osservanza dei generali principi di buona fede e correttezza, nonché di gravi o reiterati inadempimenti ai Contratti stipulati nell'ambito del Me.Va., la CUC si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente provocati, oltre all'adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca ed alle eventuali conseguenze relative all'Abilitazione o alla Registrazione alla piattaforma e-Procurement.

ARTICOLO 25 – MANLEVA

- 1 Gli Utenti del Sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne la CUC e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dagli stessi e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli previsti in questo Regolamento, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o della violazione della normativa vigente.



ARTICOLO 26 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 1 Qualunque modifica al presente Regolamento verrà pubblicata sulla piattaforma e-Procurement. Sarà onere e cura degli Utenti del Sistema verificare sulla piattaforma e-Procurement eventuali modifiche e/o integrazioni apportate sul testo. In ogni caso l'utilizzo del Me.Va. comporta l'accettazione del Regolamento modificato e/o integrato.
- 2 Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al Regolamento, gli Utenti possono richiedere la disabilitazione dalle funzionalità del Sistema, impegnandosi a non utilizzare le proprie Credenziali e a non compiere operazioni attraverso il Sistema a far data dalla richiesta di disabilitazione fino all'effettiva disattivazione dell'utenza, fatte salve le obbligazioni già assunte.
- 3 L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento.

ARTICOLO 27 – MODALITÀ, CONDIZIONI E REGOLE DI CONDOTTA NELL'UTILIZZO DEL SISTEMA

- 1 L'accesso e la partecipazione al Sistema comportano l'accettazione puntuale di tutte le modalità, condizioni di utilizzo e avvertenze contenute nel presente Regolamento, negli altri Documenti pubblicati sulla piattaforma e-Procurement e inviati tramite il Sistema stesso o tramite PEC ai soggetti Abilitati.
- 2 Gli Utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Regolamento. Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici Abilitati sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

ARTICOLO 28 – ACCESSO AGLI ATTI

- 1 Gli Operatori Economici e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti prodotti relativamente agli Strumenti di Acquisto utilizzati, inoltrando apposita richiesta alla Stazione Appaltante, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i. e del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i..
- 2 Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi utilizzati dalla CUC o dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.